DISCIPLINARE

Relativo all'istituzione di un albo di cooperative agricolo/forestali per l'affidamento di lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde

Art. 1

Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo delle cooperative e dei loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227(Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), per l'affidamento in convenzione dei lavori di propria competenza attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio i quali per necessità e/o migliore opportunità dell'Ente (carenza di personale, urgenza ecc) non possono essere eseguite con le proprie maestranze e si intende pertanto procedere alla loro esecuzione mediante esternalizzazione.

2. L'Albo è istituito al fine di identificare i soggetti qualificati per l'affidamento di lavori ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 2, comma 134 della Legge 244/07 e pertanto sulla base della propria programmazione e progettazione degli interventi, l'Ente Foreste della Sardegna può affidare direttamente,a cooperative e loro consorzi che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani aventi i requisiti di cui all'art. 6 della L.R. n.12 del 02/08/2005 ed indicati nell'elenco allegato alla D.G.R. 49/16 del 21/10/2005 ovvero in comuni ricadenti nelle aree delle comunità montane delimitate ai sensi dell'articolo 28 della Legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero nei "Comuni montani" intendendo con ciò "Comuni facenti parte di comunità montane" secondo la normativa della Regione Sardegna (L.R. 2 agosto 2005, n. 12) e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi, per importi non superiori ad Euro 190.000 per anno, attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

3. Ulteriore finalità dell'albo è quella di regolamentare i criteri di selezione e affidamento dell'esecuzione dei lavori e dei servizi;

Art. 2

Istituzione e iscrizione all'albo delle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo - forestale e loro consorzi

Per quanto previsto all'articolo 1 L'Ente Foreste istituisce un Albo cui sono iscritte, a domanda, le Cooperative ed i loro consorzi di cui sopra che si trovano nelle condizioni appresso elencate:

- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
- Iscrizione alla Camera di Commercio con attività di "Silvicoltura e altre attività forestali" in corso di validità;
- Avere sede legale ed esercitare prevalentemente la propria attività in comuni montani di cui al precedente articolo 1;
- Conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitare attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, come specificato al precedente articolo 1, coma 2;

Ai fini dell'iscrizione all'albo i requisiti di cui sopra sono attestati dall'impresa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.) unitamente alla produzione di copia dello statuto della cooperativa.

I soggetti che presentano istanza nei termini e con le modalità richieste e sotto riportate saranno inseriti d'ufficio nell'albo.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda mediante **verifiche a campione** nella ragione del 10 % delle istanza pervenute.

La formazione dell'Albo avverrà entro il 15.10.2013, mediante la sua approvazione con provvedimento dirigenziale che sarà pubblicato all'Albo Pretorio (on line all'indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/foreste/albopretorio/)

L'albo istituito con le modalità sopra indicate ha validità triennale con decorrenza dal primo termine di presentazione delle istanze stabilito per le ore 12.00 del giorno 30.09.2013.

Prima della sua scadenza e pertanto durante il corso di validità dell'albo sarà possibile presentare nuove domande di inserimento, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente, ovvero procedere a integrazioni e aggiornamenti alle domande già presentate. Le nuove domande e le integrazioni a quelle inizialmente presentate saranno inserite ed avranno validità con decorrenza dal 15 ottobre e dal 15 aprile successivi alla data di presentazione.

Al presente istituendo albo sono altresì iscritte d'ufficio le cooperative aventi i prescritti requisiti che abbiano già fatto richiesta e risultano iscritte al vigente albo approvato con determina del Direttore Generale n. 61/2013.

Art. 3

Ricorso all'albo e affidamento dei lavori

L'Ente Foreste individuerà entro il 30 ottobre di ogni anno l'elenco degli interventi che intende esternalizzare mediante affidamento ai soggetti iscritti all'Albo. Tutte le cooperative ed i loro consorzi iscritti all'albo possono partecipare all'assegnazione dei lavori nelle aree gestite a vario titolo dall'Ente e ricadenti nei territori indicati all'art.1 del presente disciplinare.

La scelta del soggetto, tra quelli regolarmente iscritti all'Albo dell'Ente, per l'affidamento diretto di lavori o servizi, sarà effettuata, per ogni singolo lavoro, sulla base di una graduatoria definita secondo i seguenti criteri di priorità:

1) Sede della cooperativa nel Comune nei quali è prevista la realizzazione dei lavori o dei servizi;
2) Numero dei soci residenti nei comuni nei quali è prevista la realizzazione dei lavori o dei servizi da affidarsi;
3) Anzianità d'iscrizione all'albo delle cooperative della CCIAA

Qualora la cooperativa prescelta non accetti il lavoro assegnato i lavori verranno affidati alla cooperativa che segue in graduatoria; Di seguito, per i successivi lavori sarà applicato il criterio della rotazione.

L'Ente Foreste si riserva la facoltà di non assegnare il lavoro o il servizio a nessuna delle cooperative iscritte all'Albo e di procedere all'affidamento dei lavori secondo quanto previsto dal D.Lgs 163/2006.

L'inserimento nell'albo di una cooperativa/consorzio non impegna in alcun modo l'Ente ad affidare alla stessa l'esecuzione di lavori o servizi.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di lavori e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli iscritti all'albo, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo.

Rimane inteso che in caso di affidamenti, la Direzione Lavori sarà affidata dall'Ente a personale dipendente interno ovvero a professionisti esterni selezionati con le procedure previste dalla vigente normativa e che per detti interventi si procederà all'effettuazione del collaudo delle opere ovvero con il certificato di regolare esecuzione.

L'affidamento dei lavori è effettuata dal Servizio Territoriale competente. Lo stesso Servizio preventivamente alla stipula verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale nonché tecnico ed economico finanziario ritenuti occorrenti a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Art 4

Modalità di iscrizione all'albo

Le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e

manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono richiedere l'iscrizione all'albo mediante presentazione di apposita istanza sottoscritta dal suo rappresentante legale, ovvero da parte di un soggetto munito dei poteri rappresentanza, secondo il modello predisposto dall'Ente.

La domanda comprensiva dei relativi allegati, dovrà essere chiusa in un plico ed inviata a mezzo servizio postale, corriere privato o a mano al seguente indirizzo:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA - Viale Luigi Merello 86 - 09123 CAGLIARI. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: **"CONTIENE ISTANZA PER ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLO-FORESTALI"**.

Ai fini della richiesta di iscrizione Il possesso dei requisiti richiesti sono attestati dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.) secondo lo schema contenuto nel modello di istanza sopra menzionato.

Pena la sua non ammissione, all'istanza deve essere necessariamente allegata copia dello statuto della cooperativa.

Pertanto i documenti da presentare all'interno del plico risultano essere:

1) Istanza di iscrizione come da modello predisposto dall'Ente, corredato di copia/e del/i documento/i di identità del/i soggetto/i firmatari della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio;
2) Copia dello statuto della cooperativa;

Articolo 5
Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti è effettuata d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- Nel caso di non mantenimento dei requisiti di iscrizione.
- Qualora, i controlli a campione svolti d'ufficio mediante richiesta di documenti comprovanti le dichiarazioni rese in fase di domanda, non diano esito favorevole.
- In caso di istanza scritta da parte dell'interessato.

2. Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento motivato di cancellazione.

3. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione alla ditta dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Ente si pronuncerà definitivamente.

Articolo 6
Validità dell'iscrizione all'Albo e obblighi delle imprese

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo in oggetto ha validità per l'intera durata dell'Albo a decorrere dalla data di iscrizione.

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Il Direttore Generale

Gilberto Murgia